

Codice A1610A

D.D. 7 agosto 2018, n. 309

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. OTTIGLIO (AL) - Richiedente: Azienda Agricola Roverella S.s. di Cremon Alessandro. Intervento: Lavori di taglio e sradicamento di bosco con trasformazione permanente finalizzata al recupero di terreni agricoli per la creazione di nuovi nocioleti in fraz. Moletto. Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

per: Il Direttore
Visto: Dott.ssa Paola Molina
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore
Mauro Martina

Allegato

Data

Protocollo

Classificazione 11.100.846/2018A/A16000

Rif. prot. n. 16020/A1610A del 13.06.2018

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Parte terza
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: OTTIGLIO (AL)
Intervento: Lavori di taglio e sradicamento di bosco con trasformazione
permanente finalizzata al recupero di terreni agricoli per la creazione di nuovi
noccioleti, in frazione Moleto.
Istanza: Azienda Agricola Roverella S.s. di Cremon Alessandro

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dalla Società richiedente in data 13 giugno 2018, con nota del 7 giugno 2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale con relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento in oggetto consiste nella **trasformazione** permanente, volta alla conversione a noccioleto, di un'area interessata dalla presenza di giovani boschi d'invasione, che rientrano nella definizione di "bosco" ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009 e dell'art. 4 del d.lgs. 34/2018 per un'estensione complessiva pari a circa 38.000 mq., e sono quindi sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

visto che l'area boschiva in oggetto ricade in una delle *buffer zone* del sito denominato "*I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato*" che nel giugno 2014 è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (UNESCO), e che, nei dintorni, è presente una *core zone* del medesimo sito, in prossimità della frazione Moleto di Ottiglio,

Classificazione 11.100.846/2018A/A16000

rilevato che, su parte dell'area da trasformare, l'intervento si configura come ripristino di un precedente utilizzo agricolo con lavori di taglio e deceppamento di un popolamento forestale di invasione sviluppatosi a seguito dell'abbandono delle normali pratiche agricole; in Relazione tecnico-descrittiva si precisa infatti che una parte *"di 29.300 mq., pari al 77% dell'intera superficie da trasformare"*, è catastalmente classificata *"come agricolo per cui i lavori di trasformazione si configurano come ripristino di ex agricolo"*,

visto che l'area in oggetto è ubicata su una porzione di medio versante collinare che dalla strada comunale Sant'Orsola scende verso valle, in corrispondenza di zone agricole-forestali contraddistinte dall'alternarsi di vigneti, prati, coltivi, nocioleti e aree boscate,

rilevato che il versante interessato dai lavori, a fine trasformazione boschiva e messa a coltura, mantiene il suo andamento originario sia in termini clivometrici che morfologici, e che la creazione dei fossetti superficiali su terra e il loro convogliamento a valle in corrispondenza di un fosso collettore agricolo pre-esistente non comportano modifiche morfologiche di significativo rilievo,

visto che, al fine di limitare l'impatto della trasformazione nel tempo, l'intervento verrà realizzato per lotti omogenei e che ogni lotto consequenziale sarà realizzato ad avvenuto completamento dell'impianto su quello precedente,

verificato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato altresì che l'intervento appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

constatato che il progetto, secondo quanto indicato in Relazione paesaggistica, prevede la sostituzione di *"popolamenti a composizione mista, senza gestione attiva o cedui matricinati, a tratti degradati"*, con una coltivazione agricola tradizionale quale il nocioleto,

Classificazione 11.100.846/2018A/A16000

assodato che l'impianto viene realizzato a margine di zone agricole produttive esistenti, adibite a coltivazione di vite e di noccioli, di cui costituirà la naturale prosecuzione, integrandosi con il paesaggio locale senza modificare in modo rilevante l'assetto percettivo del versante collinare,

rilevato che, dalle simulazioni fotografiche presenti in Relazione paesaggistica, l'intervento in oggetto non risulta interferire con la relazione visiva tra la *core zone*, presente in frazione Moletto, e la *buffer zone*, anche in considerazione della presenza di un poggio collinare che si interpone, a maggior quota, tra l'area d'intervento e la frazione stessa,

considerato che detti lavori non paiono comportare l'eliminazione di elementi rurali legati alla **percezione** storica del paesaggio vitato e che le opere, così come proposte, non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si rammentano le modalità procedurali per le autorizzazioni alla trasformazione boschiva, con relativa previsione di adempimenti in materia di comunicazione da rendere ai competenti settori forestali, stabilite dalla D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017. Tale provvedimento chiarisce che le compensazioni boschive fisiche o monetarie, così come la dichiarazione relativa alla non sussistenza di obbligo compensativo ai sensi dell'art. 19, comma 7, l.r. 4/2009, devono essere comunicati ai settori forestali regionali competenti, con le modalità indicate nella D.G.R. sopra citata e non fanno più parte integrante della richiesta di autorizzazione paesaggistica, come **precedentemente** comunicato con nota dell'Assessore alla Foreste pubblicato sul BUR n. 1 del 7 agosto 2014. Si richiama altresì la "Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative" di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del decreto legislativo 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle Norme di attuazione del Ppr.

Classificazione 11.100.846/2018A/A16000

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria - Torino 24 LUG 2018

Alla Regione Piemonte
 Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
 Settore Territorio e Paesaggio
 Pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

E pc. Al Comune di Ottiglio
 Pec: ottiglio@pec.comune.ottiglio.al.it

Prot. n. 9220 Class. 34.10.05/352.1 All.

Oggetto: Risposta al foglio prot. 16020/A1610A del 13/06/2018

AMBITO E SETTORE : Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE : OTTIGLIO - (AL)
 Bene e oggetto dell'intervento: TAGLIO E SRADICAMENTO DI BOSCO CON
 TRASFORMAZIONE PERMANENTE FINALIZZATA AL RECUPERO DI
 TERRENI AGRICOLI PER LA CREAZIONE DI NUOVI NOCCIOLETI
 Indirizzo: Frazione Moleto
DATA RICHIESTA : data di arrivo richiesta 22/06/2018
 protocollo entrata richiesta n.7905 del 25/06/2018
RICHIEDENTE : Azienda Agricola Roverella S.s. di Cremon Alessandro
 Privato
PROCEDIMENTO : Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO : PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO : Regione Piemonte
 Pubblico

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto che l'intervento riguarda il "taglio e sradicamento di bosco con trasformazione permanente finalizzata al recupero di terreni agricoli per la creazione di nuovi nocioleti"

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. g) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la "Relazione" della Regione Piemonte- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;

Vista la verifica della "conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]", che codesta Regione Piemonte ha effettuato, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge;

Questa Soprintendenza, condividendo le considerazioni espresse da codesta Regione e valutato pertanto che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, in quanto coerente con i valori tutelati, esprime parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica per le opere proposte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

